



Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 78 Del 20 DICEMBRE 2019

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. ISTITUZIONE. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

Il giorno **20 DICEMBRE 2019** alle ore **18:30** nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti :

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	MASSARI ANDREA	X		10	TOSCANI CARLO		X
2	TEDESCHI MARCO	X		11	GALLICANI MARCO	X	
3	DOTTI FABIO		X	12	SCARABELLI ANDREA	X	
4	NARSETI ALESSANDRA	X		13	UNI GIAN FRANCO	X	
5	BUSANI FEDERICA	X		14	PARRI SAMANTHA	X	
6	SARTORI RITA	X		15	CABASSA ANDREA	X	
7	SPELGATTI OMAR	X		16	COMERCI GIUSEPPE	X	
8	SERVENTI PAOLA	X		17	POLLASTRI LUCA		X
9	RASTELLI DAVIDE	X					
TOTALE PRESENTI : 14				TOTALE ASSENTI : 3			

Assiste il Segretario Generale **Dott. Luigi Terrizzi**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio **Rita Sartori** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori : **RASTELLI DAVIDE, PARRI SAMANTHA, COMERCI GIUSEPPE**.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : **AMIGONI FRANCO, FRANGIPANE ALESSIA, BOSELLI STEFANO, MALVISI DAVIDE, BARIGGI MARIA PIA**.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 78 Del 20 DICEMBRE 2019

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. ISTITUZIONE. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

Rispetto all'appello iniziale è presente il consigliere Luca Pollastri; n. 15 consiglieri presenti.

UDITA l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco;

Richiamata la deliberazione n. 298 del 30 novembre 2019, con cui la Giunta Comunale, approvando il progetto del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, ha proposto al Consiglio comunale di istituire, dal prossimo anno, l'imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a carico delle persone fisiche non residenti nel comune di Fidenza, che pernottano nelle strutture ricettive del territorio comunale, il cui gettito annuo sarà destinato al finanziamento di politiche di sviluppo del turismo e alla fruizione di beni culturali ed ambientali locali;

Visti:

- l'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che:
 - dà facoltà, ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
 - fissa il limite della misura dell'imposta in 5 euro per notte di soggiorno;
 - dispone che il gettito dell'imposta sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché di mantenimento e sviluppo dei servizi pubblici locali;
 - rinvia ad un successivo regolamento ministeriale la disciplina dell'imposta di soggiorno;
 - autorizza i comuni ad adottare gli atti relativi all'istituzione ed alla regolamentazione locale dell'imposta anche nelle more dell'emanazione di detto regolamento;
- l'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di tributi propri;
- l'articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare la lettera f), che pone in capo all'organo consiliare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Accertato che il Comune di Fidenza è incluso negli elenchi delle località turistiche della Regione Emilia-Romagna come si evince dalla deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1426 del 17/7/2001;

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate in data 4 dicembre 2019 le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari di strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno e di approvare idonea disciplina regolamentare in materia di imposta di soggiorno, per definire, oltre ai soggetti passivi ed al presupposto impositivo, già individuati dalla legge:

- i termini e le modalità di dichiarazione e versamento da parte dei sostituti d'imposta;

- le modalità di esercizio dell'attività di accertamento;
- i principi generali per la determinazione della misura dell'imposta;
- le modalità per dare adeguata informazione ai soggetti passivi del tributo.

Visto l'allegato schema di regolamento per l'applicazione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

Ritenuto che, per assicurare la dovuta informazione preventiva sia ai soggetti passivi, sia ai sostituti d'imposta e consentire a questi ultimi di adottare le necessarie misure organizzative e strumentali per la gestione del tributo, sia opportuno differire la decorrenza dell'applicazione dell'imposta e del relativo regolamento al 1° marzo 2020;

Visto il parere espresso in data 17 dicembre 2019 dalla Commissione Consiliare permanente n. 1: Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati;

Visto l'allegato parere reso dall'Organo di revisione dei conti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Recepito il parere espresso, a norma dell'art. 49, comma.1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del *Servizio Bilancio* secondo cui *“la proposta di deliberazione è contabilmente regolare”* e il parere espresso dal Responsabile del *Servizio Entrate*, secondo cui *“la proposta di deliberazione è tecnicamente regolare”*;

UDITI gli interventi:

- del consigliere Samantha Parri;
- del consigliere Giuseppe Commerci;
- del consigliere Marco Tedeschi;

UDITE, ALTRESÌ, le dichiarazioni di voto:

- del consigliere Andrea Scarabelli, che dichiara voto di astensione, motivando come da verbale;
- del consigliere Samantha Parri, che dichiara voto di astensione, motivando come da verbale;
- del consigliere Giuseppe Commerci, che dichiara voto di contrario, motivando come da verbale;
- del consigliere Davide Rastelli, che dichiara voto favorevole, motivando come da verbale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 5 astenuti (Samantha Parri, Gian Franco Uni, Andrea Cabassa, Andrea Scarabelli, Luca Pollastri), con 9 favorevoli (Andrea Massari, Marco Tedeschi, Alessandra Narseti, Federica Busani, Rita Sartori, Omar Spelgatti, Paola Serventi, Davide Rastelli, Marco Gallicani) e con un contrario (Commerci), resi in forma palese, presenti e votanti n. 9 consiglieri,

DELIBERA

1. **di istituire**, con decorrenza dal **1° marzo 2020**, l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per i motivi espressi in premessa;
2. **di approvare** il regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, nel testo allegato a questa deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3. **di fissare**, per l'anno 2020, le tariffe dettagliatamente elencate nell'allegato B) di questa deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, che saranno annualmente aggiornate con apposito atto della Giunta comunale;
4. **di demandare** al Servizio Entrate l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla normativa vigente;
5. **di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è D.ssa Francesca Zerbini;

Successivamente, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione al provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 5 astenuti (Samantha Parri, Gian Franco Uni, Andrea Cabassa, Andrea Scarabelli, Luca Pollastri), con 9 favorevoli (Andrea Massari, Marco Tedeschi, Alessandra Narseti, Federica Busani, Rita Sartori, Omar Spelgatti, Paola Serventi, Davide Rastelli, Marco Gallicani) e con un contrario (Comerci), resi in forma palese, presenti e votanti n. 9 consiglieri,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, per l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Rita Sartori

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Terrizzi



Comune di Fidenza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. ISTITUZIONE. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'ANNO 2020.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs
267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di
delibera con identificativo n° 84 del **06/12/2019***

Data 16/12/2019

*Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
- Responsabile Entrate*

ZERBINI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Fidenza

Settore Servizi Finanziari e Programmazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. ISTITUZIONE. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

A norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione con identificativo n. 84 del 06/12/2019 .

Data 17/12/2019

IL FUNZIONARIO

(BURLINI MARCO / INFOCERT SPA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del comune il **23/12/2019** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Fidenza, li **23/12/2019**

L'incaricato del Segretario Generale

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del comune dal giorno **23/12/2019** al giorno **07/01/2020** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124.1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267, senza reclami.

Diverrà esecutiva a norma dell'art. 134.4 del d. lgs. 18/8/2000, n. 267 il **02/01/2020** decorsi 10 giorno dalla data di pubblicazione (art. 134.3 del d.lgs. 267/2000).

Fidenza, li **23/12/2019**

L'incaricato del Segretario Generale



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)
Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239
www.comune.fidenza.pr.it

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

A DECORRERE DALL'1/03/2020

(approvate con deliberazione del C.C. n. del)

Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16)	Importo
Alberghi a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle, 5 stelle lusso. Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 4 stelle. Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) a 4 soli. Strutture agrituristiche a 5 girasoli.	€ 2,50
Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior. Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle. Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli. Strutture agrituristiche a 3 – 4 girasoli. Villaggi turistici a 3 o 4 stelle	€ 1,50
Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle. Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli. Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande). Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale). Appartamenti ammobiliati per uso turistico. Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - Bed and Breakfast). Strutture agrituristiche a 1 - 2 girasoli e strutture per il turismo rurale. Campeggi ed aree attrezzate	€ 1,00
Immobili oggetto di locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017	
Sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno viene fissata in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno. L'applicazione della imposta in misura percentuale è subordinata alla stipula di apposita convenzione.	3%

CLASSIFICAZIONE L.R. E.R. 16/2004 e s.m.i.

- 1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso *con possibilità di classifiche intermedie definite superior.*
- 2) R.T.A. = da 1 a 4 stelle.
- 3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli
- 4) Strutture agrituristiche = da 1 a 5 girasoli
- 5) Campeggi = da 1 a 4 stelle
- 6) Villaggi turistici = da 2 a 4 stelle.



COMUNE DI FIDENZA

Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)
Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239
www.comune.fidenza.pr.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 1 – Oggetto, presupposto e finalità dell'imposta

1. E' istituita nel comune di Fidenza, con decorrenza dal 1° marzo 2020, l'imposta di soggiorno, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento di persone fisiche in strutture ricettive situate nel territorio comunale di Fidenza, intendendosi per tali quelle disciplinate dalla Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16, nonché quelle disciplinate dalla Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 4 e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017, n. 96.
3. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato dal Comune al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per lo sviluppo dei servizi pubblici locali.

Art. 2 – Soggetti dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 2, non residente nel comune di Fidenza.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta direttamente al responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. Il Responsabile del pagamento dell'imposta rilascia al soggetto passivo la ricevuta del versamento dell'imposta effettuato.
3. In caso di pagamento anticipato del soggiorno attraverso intermediario o portale telematico, l'obbligo è assolto anche tramite il pagamento effettuato a soggetto che abbia assunto su di sé, tramite convenzione con il Comune di Fidenza, gli obblighi della struttura ricettiva.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fidenza che, mediante il Servizio Entrate, ne esercita le attività organizzative e gestionali.

Art. 3 – Responsabile del pagamento dell'imposta

Il responsabile del pagamento dell'imposta – di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L.50/17 - è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi per le ipotesi delle locazioni brevi di cui al comma 1 del medesimo art.4 D.L.50/17 e nello specifico:

- il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 1 comma 2;
- il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare;
- soggetto che gestisce i portali telematici.

Il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è soggetto a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica ed inoltre, quale agente contabile, ha l'obbligo di rendere il conto giudiziale della gestione, compilato entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, redatto su apposito modello 21 DPR 194/1996 e trasmesso, debitamente sottoscritto, con procedure informatiche, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

Art. 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta è dovuta nella misura definita dall'Amministrazione comunale per persona e per ciascun pernottamento (inteso come singola notte di soggiorno), fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi in ciascun mese solare.
2. La tariffa dell'imposta è deliberata, entro il 31 dicembre dell'anno precedente o comunque entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, dall'organo comunale competente

secondo le disposizioni vigenti. In caso di mancata deliberazione entro il 31 dicembre o comunque entro la data di approvazione del bilancio di previsione, si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.

3. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come definita dalla normativa regionale in materia e dai provvedimenti attuativi.
4. L'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie per tipologia e classificazione delle strutture ricettive, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori, fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, fino ad un massimo di due assistenti per ogni paziente, previa presentazione di certificazione della struttura in cui il soggetto assistito è ricoverato;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore, previa presentazione di idonea documentazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) gli autisti di pullman turistici.

Art. 6 – Adempimenti del responsabile del pagamento

1. I soggetti responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante avvisi esposti all'interno dei locali, in merito all'applicazione e alla tariffa dell'imposta di soggiorno dovuta.
2. Il responsabile del pagamento/gestore della struttura ricettiva, presso il quale è ospitato il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, provvede per conto del Comune alla riscossione, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.
3. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore/responsabile dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante numero e nome dei soggetti soggiornanti, comprensiva di codice fiscale, durata del soggiorno e di ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.
4. Il gestore/responsabile di ciascuna struttura ricettiva, entro il sedicesimo giorno successivo ad ogni semestre dichiara il numero di pernottamenti compresi i pernottamenti esenti ai sensi dell'art. 5 con modalità telematiche.
5. Il responsabile/gestore della struttura ricettiva deve annualmente rendere il conto della gestione in qualità di agente contabile di fatto, con apposito modello 21 DPR 194/1996, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. Il responsabile del pagamento dell'imposta o il gestore della struttura ricettiva versa al Comune di Fidenza il totale dell'importo riscosso a titolo di imposta di soggiorno nel semestre solare, entro il sedicesimo giorno successivo alla fine del semestre, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo, come previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta potrà essere versata mediante una delle seguenti modalità di pagamento, messe a disposizione dal Comune:
 - con bollettino di conto corrente postale;
 - con bonifico bancario;
 - con altre forme o modalità di pagamento attivate dal Comune.
7. I responsabili del pagamento sono tenuti ad esibire e/o rilasciare, su richiesta del comune, copia di tutti gli atti e documenti comprovanti l'applicazione dell'imposta di soggiorno, i pagamenti effettuati dai soggetti passivi, le quietanze rilasciate, le dichiarazioni presentate ed i versamenti dell'imposta effettuati al Comune. Gli stessi gestori sono altresì tenuti, su richiesta del Comune, a dare informazioni e a rispondere a questionari in forma scritta e debitamente sottoscritti.
8. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017 è soggetto a tutti gli obblighi previsti ai commi precedenti per il gestore della struttura ricettiva e le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo possono essere definite con atto convenzionale.

Art. 7 – Attività di controllo

1. Il Comune effettua verifiche e controlli a carico dei gestori delle strutture ricettive e dei responsabili del pagamento dell'imposta sugli adempimenti dichiarativi, sulle modalità di riscossione e di versamento dell'imposta, utilizzando gli strumenti e le modalità previsti dalle disposizioni vigenti per le attività di recupero dell'evasione tributaria.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 – Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate ed irrogate nel rispetto dei principi generali e secondo le modalità stabiliti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e s.m.i. in materia di sanzioni tributarie.
2. L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo e/o del responsabile del pagamento è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti del D.Lgs. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria prevista dall'articolo 13, del d.lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione d'imposta, prevista all'art. 4, comma 1, di questo regolamento, da parte del gestore/responsabile del pagamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, a norma dell'articolo 7-bis del t.u.e.l., approvato con D.lgs. n. 267/2000 con l'osservanza delle norme di cui al capo I e II della Legge 689/81 e s.m.i.
4. Per la violazione agli obblighi di cui all'articolo 6, da parte del gestore della struttura ricettiva e degli altri responsabili del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a

500 euro, a norma dell'articolo 7-bis del citato t.u.e.l. con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L. 689/81.

5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai precedenti due commi, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicati gli interessi al tasso annuo legale.
7. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546.

Art. 9 – Rimborso e compensazione

1. In caso di versamento dell'imposta effettuato al Comune e non dovuto o versato in misura eccedente, si applicano le disposizioni in materia di rimborso o compensazione, previste dall'articolo 1, commi 164 e 167, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di questo Regolamento.

Art. 10 – Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Nel caso di gestione diretta dell'imposta di soggiorno, il Responsabile del Servizio Entrate è designato Funzionario Responsabile dell'Imposta, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, ivi compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti relativi e la disposizione dei rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 11 – Tavolo Tecnico

1. E' istituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio, o altre associazioni di categoria che ne facciano richiesta.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente in materia di tributi, d'intesa con gli assessori competenti in materia di turismo, commercio e attività produttive, almeno una volta all'anno e, in particolare, per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento alle esenzioni previste nel presente regolamento e alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto da questo regolamento si fa rinvio alle norme generali in materia di tributi locali, con particolare riferimento al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 1, commi 161 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e di sanzioni amministrative di cui alla Legge 689/81.

COMUNE DI FIDENZA

(Provincia di Parma)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**Verbale n. 32/2019
del 10 dicembre 2019**

OGGETTO: Parere sulla proposta di **istituzione dell'imposta di soggiorno, approvazione del regolamento e delle tariffe per l'anno 2020.**

L'anno 2019, il giorno 10 dicembre, previa convocazione informale, presso lo Studio del Presidente in Modena, Via Giardini 452/A, si è riunito l'organo di revisione economico finanziaria, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 21/12/2018, nelle persone di:

- Dott. Pietro Speranzoni (Presidente)
- Dott.ssa Maria Paglia (Membro)
- Dott. Giovanni Gelmetti (Membro)

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale di istituzione dell'Imposta di soggiorno a partire dall'1.03.2020, di approvazione del relativo Regolamento e delle tariffe per l'anno 2020, la cui documentazione è pervenuta al Collegio a mezzo posta elettronica in data 06/12/2019.

Preso atto che è intenzione della Giunta comunale proporre al Consiglio, di cui è prossima la convocazione, di istituire una imposta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e rilevato che l'art. 4 del suddetto decreto prevede la possibilità di introdurre tale imposta, si evidenzia altresì che ai sensi del predetto articolo 4:

- i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio;
- l'imposta va applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento;
- il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali.

Come si rileva dalla proposta di delibera del Consiglio Comunale, il Comune di Fidenza rientra nelle località turistiche che possono istituire l'imposta di soggiorno e ciò ne legittima la sua istituzione.

Si prende atto che il regolamento proposto identifica i soggetti passivi nonché i responsabili del pagamento dell'imposta prevede le ipotesi di esenzione, ne definisce le modalità di riscossione e di

accertamento e rispetta i criteri dettati dal citato art. 4, la data prevista per l'entrata in vigore inoltre rispetta i termini dello Statuto del Contribuente.

- Richiamato pertanto l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
- visti i pareri di contabilità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- visto il d.lgs. n. 267/2000;
- visto lo Statuto comunale;

ESPRIME

parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto "Imposta di Soggiorno. Istituzione. Approvazione del regolamento e delle tariffe per l'anno 2020".

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Pietro Speranzoni (Presidente)

Dott.ssa Maria Paglia (Membro)

Dott. Giovanni Gelmetti (Membro)
